

COMUNE DI CENTA SAN NICOLO'

Provincia di Trento

**REGOLAMENTO
DI POLIZIA URBANA**

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Titolo I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Il presente Regolamento è obbligatorio a norma di Legge, in tutto il territorio del Comune.

Art. 2

Il servizio di polizia Urbana è diretto dal Sindaco e viene effettuato dagli Agenti Municipali ed Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'articolo 221 del c.p.p., nell'ambito delle rispettive mansioni.

Art. 3

Nei casi e nelle materie attinenti alla Polizia Urbana, non previsti nel presente Regolamento, il Sindaco provvede in virtù e in conformità dei poteri che gli sono dalle Leggi conferiti.

Art. 4

Col giorno dell'attivazione del presente Regolamento restano abrogati il Regolamento anteriore e le consuetudini contrarie al presente Regolamento se derivanti dall'applicazione del Regolamento abrogato.

Art. 5

Un esemplare del presente Regolamento starà sempre depositato nella Segreteria del Comune a comodo di chiunque ne volesse prendere cognizione. Verrà pure provveduto a che ne sia posto in vendita un conveniente numero di esemplari, affinché chiunque possa farne acquisto per un prezzo non maggiore di quello che sarà determinato.

Titolo II

NETTEZZA CONSERVAZIONE E OCCUPAZIONE DEI LUOGHI PUBBLICI

Art. 6

E' proibito spargere per qualsiasi motivo sulle strade, dell'abitato, strame, paglia ed altro materiale.

Art. 7

E' vietato gettare sulla pubblica via o sui tetti, sia di giorno che di notte, acque, immondizie, spazzature e qualunque altra cosa che possa recar danno od incomodo al pubblico, come pure di lasciar gocciolare acqua od altro nell'innaffiamento dei fiori, nella pulitura dei veicoli o per altra causa.

Chiunque abbia sporcato in qualsiasi modo il suolo pubblico è tenuto a provvedere immediatamente alla pulizia.

Art. 8

La terra, le pietre e i frantumi di materiali di scavo o demolizione non si devono scaricare in altri luoghi pubblici, fuorché in quelli designati dall'Autorità Municipale.

Art. 9

Ai venditori di frutta, di verdura e di altri commestibili con banchi o carrette è prescritto di tener sempre pulito il suolo che occupano e di riporre in adatti cesti i rifiuti finché vengano levati dagli spazzini.

Art. 10

E' vietato di smuovere o guastare in alcun modo il selciato del suolo pubblico.

E' vietato altresì di danneggiare od insudiciare in qualsiasi modo i monumenti, le opere o altri manufatti pubblici, come pure i muri esterni di qualunque fabbricato pubblico o privato.

Art. 11

Non si possono affiggere sui muri dei fabbricati prospicienti le vie pubbliche manifesti o scritti, salvo quanto dispongono in materia le leggi vigenti.

Art. 12

E' proibito, sotto comminatoria della pena prevista dall'articolo 726 del Codice Penale di soddisfare i bisogni corporali lungo le vie e negli spazi pubblici dell'abitato, fuori dei luoghi a ciò destinati.

Art. 13

E' proibito gettare immondizie di qualsiasi natura sotto le pubbliche fontanelle, di lavarvi panni, verdure od altro e di collocarvi in permanenza secchi, tinozze e simili.

Art. 14

E' vietato lavare e risciacquare botti, tini ed altri recipienti da cantina sulle pubbliche vie. Tali operazioni devono compiersi nelle immediate vicinanze di un corso d'acqua, per modo che le acque sudice possano venir riversate nel canale e non sulla pubblica via.

Art. 15

Gli stillicidi delle case, come pure le acque nascenti o gli infiltramenti dovranno, a cura dei proprietari, raccogliersi o smaltirsi nell'interno delle abitazioni. Quando ciò non fosse possibile, dovranno sempre a loro spese, essere incanalati e riversati sulla strada

pubblica con un solo sbocco posto al livello della via, quando non esista la fognatura stradale.

Le acque da riversare sulle vie pubbliche dovranno essere immuni da materie impure liquide o solide e non dovranno emanare nocive esalazioni.

Art. 16

E' vietato danneggiare in qualsiasi modo gli alberi, i sedili, le aiuole e i viali pubblici.

Art. 17

Il Monumento ai Caduti e il Viale della Rimembranza sono considerati pubblici Monumenti ai sensi della legge 21 marzo 1926, n. 559.

Art. 18

E' vietato tenere sui prospetti dei terrazzi, sui balconi o sulle finestre e, in genere, nelle parti esterne delle case prospicienti le pubbliche vie, insegne, casse, vasi od altri oggetti che non siano assicurati in modo da renderne impossibile la caduta.

Art. 19

E' vietato appendere oggetti sudici, biancheria o altro, di batterli, scuoterli od esporli ad asciugare ai balconi, alle finestre o in altri luoghi verso le strade pubbliche.

Art. 19 bis

E' vietato, a seguito di emanazione di apposita del Sindaco, annaffiare orti o giardini con l'uso di girandole, tubazioni in genere derivandone l'acqua dall'acquedotto comunale. Ai contravventori sarà comminata un'ammenda da £ 10.000 = a £ 100.000.=

Art. 20

In occasione di mercati, fiere e sagre, come negli abituali posteggi sul suolo pubblico, osservate le disposizioni generali di polizia, nessuno può pendere posto se non col preventivo permesso dell'Autorità Municipale, nei luoghi della medesima destinati e contro pagamento anticipato della tassa di posteggio, osservando le modalità prescritte dall'apposito regolamento comunale.

Art. 21

Nelle disposizioni dei banchi, delle merci e del bestiame, dovrà sempre lasciarsi libero transito ai passanti ed ai veicoli e libero accesso alle case, alle botteghe ed ai magazzini.

Art. 22

Per quanto non è previsto nel presente Regolamento in materia di polizia stradale si fa riferimento alle norme del codice stradale vigente ed alle leggi speciali in materia di strade vicinali.

Titolo III

SICUREZZA, TRANQUILLITA' E MORALITA' PUBBLICHE

Art. 23

I proprietari, inquilini od amministratori hanno l'obbligo di togliere il ghiaccio che si formasse a guisa di cannelli alle grondaie dei tetti, alle balconate e in altre sporgenze degli edifici, usando le precauzioni necessarie a prevenire il pericolo dei passanti.

Art. 24

E' obbligo dei proprietari di riparare i loro fabbricati prospicienti le pubbliche vie e di mantenere in buono stato i tetti, i cornicioni, le balconate, i terrazzi, ecc., in modo da allontanare ogni pericolo dei passanti, salve le specifiche prescrizioni del Regolamento comunale di edilizia.

Art. 25

I proprietari medesimi sono pure obbligati a riattare i canali pluviali dei tetti verso la pubblica via, tosto che vetustà od altro siansi bucati od altrimenti guasti in modo da lasciar cadere l'acqua con danno o incomodo dei passanti.

Art. 26

Per le case affatto sprovviste di cortile e di adiacenza rustica, nelle quali non sia possibile collocare il pozzetto del lavandino, il comune potrà concedere in via precaria e con l'esecuzione di apposito atto, che il pozzetto medesimo venga collocato nel sottosuolo stradale, purché sia munito di chiusino a perfetta tenuta e in pietra naturale o artificiale, osservata la tariffa per le concessioni precarie, nonché le vigenti disposizioni in materia di scarichi a mente dell'ultimo comma, del precedente articolo 52.

Art. 27

I luoghi di pubblico passaggio che si trovassero scavati od ingombri di ponti, materiali o puntelli devono essere circondati da opportuni ripari e illuminati durante la notte con sufficienti fanali.

Art. 28

E' proibito recar danno in qualsiasi modo agli impianti della pubblica illuminazione e alle fontane pubbliche.

Art. 29

E' vietato abbandonare senza custodia in qualunque tempo e in luogo pubblico cavalli od altri animali da tiro o da soma, o di affidarne la guida o la custodia a persone non idonee. Equivale ad abbandono il legare l'animale ad un'inferriata od altro sulla pubblica via, senza alcuna persona idonea che lo custodisca.

E' vietato lasciar vagare anitre, polli e altri animali da cortile nei giardini, vie, piazze ed in genere in luoghi pubblici.

Art. 30

Nelle vie e nei luoghi pubblici o aperti al pubblico i cani debbono essere muniti di collare con piastrina numerata ed idonea museruola.

Nei giorni di fiera e di mercato e sempre quando vi sia concorso straordinario di gente, i cani devono essere condotti al guinzaglio. Per i cani senza museruola ed i cani randagi, saranno adottate le misure prescritte dagli artt. 83, 84 e 85 del Regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n 320.

E' vietato in modo speciale di lasciar vagare per la strada cagne in istato di calore. E' impedito, infine, di ostacolare comunque l'opera dell'accalappiatore dei cani e di favorire la fuga di quelli che stessero per essere accalappiati.

Per quanto non è previsto nel presente articolo, si richiamano le norme per la detenzione di cani e la profilassi della rabbia canina di cui al regolamento di polizia veterinaria sopra richiamato.

I cani da guardia dovranno essere custoditi, in modo che non possano recar danno.

Negli immobili ove ci sono cani da guardia dovrà essere apposto apposito cartello indicando il pericolo per i passanti di avvicinarsi ed entrare negli immobili stessi.

Art. 31

E' consentito in genere prendere bagni in acque e corsi d'acqua pubblici, purché si indossi un costume e si proceda a spogliarsi e rivestirsi in luogo privato.

Per motivi di sicurezza pubblica il Sindaco, sentito l'Ufficio tecnico comunale o l'Ufficiale Sanitario, potrà vietare con ordinanza di bagnarsi in determinati corsi d'acqua o in parte di essi.

Art. 32

Sono proibiti nelle piazze, nelle vie, lungo i pubblici passaggi e in qualunque luogo pubblico o privato, se non recinto, i giuochi della palla, del pallone, del calcio e simili, delle bocce, della trottola e gli altri giuochi pericolosi od incomodi ai passanti; come pure quei sollazzi o schiamazzi che possono turbare la pubblica tranquillità ed offendere la decenza e la sicurezza personale dei cittadini.

Sono proibite del pari le grida, il lancio di materie esplosive e atti consimili che potessero recare spavento o molestia al pubblico.

Art. 33

E' vietato nei luoghi pubblici di gettare pietre, palle di neve od altri oggetti atti ad offendere, e così pure di pattinare sul ghiaccio e sui marciapiedi.

E' proibito del pari il giuoco dei carrettini a pattino sui marciapiedi e sulle trottatoie.

Art. 34

Le falci, le seghe, i ferri ed altri utensili taglienti od atti a ferire devono trasportarsi sempre in modo a escludere qualunque pericolo di offesa o danno alle persone od alle cose.

I fornelli che si tengono all'ingresso delle botteghe per cuocere castagne od altro devono essere custoditi in modo che non ne possa derivare pericolo o molestia ai passanti od ai vicini.

Art. 35

Le fonti del rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, derivanti dal comportamento di individui o gruppi, assimilabili a schiamazzi (quali per esempio l'utilizzo di radio, televisioni o impianti stereofonici a volume eccessivi in

relazione al periodo del giorno o della notte, o il non impedire strepiti di animali) sono regolamentate dal primo comma dell'art. 659 del C.P. e non necessitano di rilievi fonometrici in quanto la condizione di disturbo ingiustificato è più che evidente e può essere riscontrata da un pubblico ufficiale.

Ai fini dell'applicazione di sanzioni amministrative di cui all'art. 38 dello stesso Regolamento, le attività temporanee che comportano l'uso di apparecchi radiofonici e televisivi e l'uso di strumenti musicali e sonori, che possano arrecare disturbo, sono vietate dalle ore 12.00 alle 15.00 e dalle 21.00 alle 9.00 di tutti i giorni della settimana ad esclusione della domenica ove il divieto va dalle ore 00.00 alle 16.00 e dalle 19.00 alle 9.00 del lunedì.

Per le radiodiffusioni dovranno in ogni caso osservarsi le norme di cui al Regio Decreto 3 febbraio 1936 n. 418.

Ai fini della presente normativa il divieto dell'uso di strumenti sonori non si applica al suono delle campane delle chiese esistenti e alla sirena dei pompieri.

E' vietato l'uso di strumenti sonori a percussione (che possano arrecare disturbo) per più di un'ora al giorno.

Art. 36

Nel centro abitato sono vietate le segnalazioni acustiche salvo i casi di pericolo immediato o quando trasportanti feriti o ammalati.

Art. 37

Gli autoveicoli (automobili, autocarri, autobus, ecc.) ed i motocicli, motocarrozze, motocarri, motofurgoncini, micromotori e simili, devono essere provvisti di un apposito apparecchio silenziatore atto ad eliminare i rumori e le emanazioni moleste. Tale apparecchio deve essere costantemente mantenuto in perfetta efficienza. In particolare quello dei motocicli, motocarri, e simili deve essere munito di speciale diaframma atto a ridurre ulteriormente la pressione e la velocità di efflusso di gas di scarico in maniera tale da consentire una silenziosità maggiore di quella normale.

E' assolutamente vietato l'uso dello scappamento libero durante la circolazione nell'abitato.

Art. 38

Le violazioni delle disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da € 258,23 a € 10.329,14 ai sensi del comma 4, art. 10 della L. 447/95.

Art. 39

I proprietari di aree, cortili confinanti con strade e spazi pubblici debbono mantenerli in modo decoroso e in ordine.

Titolo IV

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI

Art. 40

Per allontanare e prevenire il pericolo d'incendi dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:

- a) Gli edifici e le case dove esistono fuochi dovranno essere munite di apposite canne con torrette al di sopra del tetto;
- b) I proprietari od inquilini dovranno far spazzare almeno due volte l'anno – e precisamente in primavera ed autunno – i camini, a scampo di esecuzione di ufficio;
- c) Le case sul cui tetto sono aperte finestre di fabbricati attigui più alti dovranno avere i fumaioli ad un'altezza tale da evitare danni od incomodi ai vicini;
- d) Nelle stalle, nei fienili o in luoghi ove son riposti legna, carbone, paglia od altra materia facilmente infiammabile, e nei fabbricati adibiti ad azienda agricola, è vietato usare mezzi antiquati di illuminazione, che vanno sostituiti con impianti elettrici razionalmente eseguiti.
Devono costruirsi, nei fabbricati rurali, adatti tagliafuoco in muratura, opportunamente distribuiti, e sporgenti almeno un metro sopra il tetto;
- e) Fuori dai camini e in vicinanze delle abitazioni non si possono accendere fuochi;
- f) L'ammasso del fieno, della paglia e di altre materie facilmente combustibili, nei magazzini, nei fienili e in altri cumuli dev'essere fatto in modo da escludere ogni pericolo d'incendio.
- g) I campi ed i prati debbono essere regolarmente falciati;
- h) Nei boschi, entro 150 metri dai raggi delle abitazioni, debbono essere soggetti a periodico taglio culturale.

Art. 41

Qualora i soggetti dei piantonai di conifere, siti in zone agricole, effettuati allo scopo di produzione di abeti per il Natale, superino l'altezza di 3 (tre) metri, non sono più considerati utili per lo scopo sopra citato.

Di conseguenza, su semplice segnalazione del Custode Forestale, il sindaco ordinerà al proprietario del piantonai il ripristino della destinazione agricola originaria prevista dal P.U.C.

Qualora per i piantonai esistenti siti entro il raggio di metri 150 dalle abitazioni l'ordine del Sindaco non venga ottemperato, il Comune eseguirà d'ufficio il ripristino dello stato dei luoghi con spesa a carico dei contravventori.

In tutti casi i contravventori alla disposizione del Sindaco saranno puniti con l'ammenda fino a £ 250.000.=

E' vietata la messa dimora di nuovi piantonai entro il raggio di metri 150 dai fabbricati esistenti.

Art. 42

In caso d'incendio:

- a) I presenti all'incendio sono obbligati a prestare l'opera loro nell'estinzione, compatibile alle loro forze e condizioni;
- b) Nessuno potrà impedire l'uso delle proprie vasche, cisterne, pozzi o serbatoi, né quello dei propri utensili atti allo scopo e non potrà opporsi a che gli addetti all'opera di estinzione s'introducano nella sua casa e sui tetti con i relativi attrezzi, ove lo richieda il direttore dell'opera di spegnimento, salva la rifusione dei danni a carico di chi di ragione;

- c) Qualora l'incendio accada di notte i vicini non potranno rifiutarsi d'illuminare le finestre e i luoghi che venissero indicati dall'Autorità.

Art. 43

E' proibito accendere, senza il permesso dell'Autorità di P.S., osservare le prescrizioni dell'art. 57 della legge di P.S., tanto di giorno che di notte, razzi od altri fuochi artificiali, fuochi e falò fra le vie e piazze pubbliche o nelle vicinanze dell'abitato.

Art. 44

Per provenire il pericolo di esplosioni od incendi provocati da miscele di gas di petrolio liquefati, che possono formarsi nell'interno delle abitazioni o di locali di pubblico esercizio, dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:

- a) Installazione della bombola o delle bombole di g.p.l. all'esterno del locale nel quale trovasi l'apparecchio di utilizzazione, installazione che potrà avvenire sui balconi, in nicchie chiuse ermeticamente verso l'interno del locale ed aeree direttamente verso l'esterno;
- b) Protezione della tubazione fissa metallica, nell'attraversamento delle murature, con guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno. Tale tubazione deve essere munita di rubinetti di intercettazione del flusso. La tubazione flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistente all'usura e all'azione chimica del g.p.l. Le giunzioni del tubo flessibile, sia alla tubazione fissa che all'apparecchio utilizzatore, devono essere eseguite con accuratezza in modo da evitare particolare usura, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso.
- c) Per evitare la fuoriuscita del gas di petrolio liquefatto in caso di spegnimento della fiamma dovranno applicarsi adatti dispositivi in commercio.

Art. 45

Il Sindaco prima di rilasciare o di rinnovare i prescritti permessi, licenze, concessioni od autorizzazioni per l'impianto, l'ampliamento o la modifica di stabilimenti, depositi o rivendite di sostanze che presentano pericolo di incendio o di scoppio indicati nell'allegato C al presente regolamento dovrà farsi esibire dall'interessato il "**certificato di prevenzioni incendi**" rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, dal quale devono risultare le prescrizioni da osservare e le condizioni di esercizio cui deve essere sottoposta la concessione della licenza per quanto riguarda la prevenzione incendi.

Art. 46

Quando tra le prescrizioni da osservare, vi siano anche particolari lavori da eseguire, prima del rilascio o del rinnovo della licenza di esercizio, dovrà essere effettuata una visita di controllo da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, per accertare l'esecuzione dei lavori stessi.

Dell'eseguita visita di controllo verrà rilasciata dal suddetto Comando apposita dichiarazione da esibire al Comune a cura dell'interessato.

Art. 47

1. Nell'ambito di questo Comune, il servizio di prevenzione incendi è di competenza, del Comando Provinciale del Vigili del Fuoco.
Esso viene espletato:

- a) Per mezzo di visite del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o di Ufficiale da lui delegato, da richiedersi obbligatoriamente dalle autorità competenti prima del rilascio delle licenze di esercizio, o del rinnovo delle licenze stesse.
- b) Per mezzo di visite di controllo degli stessi Ufficiali, o dei sottoufficiali dei Vigili del Fuoco, agli stabilimenti, depositi o rivendite di sostanze pericolose, ogni volta che sia necessario ai fini della prevenzione incendi, dell'osservanza delle disposizioni emanate in materia, nonché dell'accertamento della efficienza degli impianti aventi, comunque, attinenza con la prevenzione.

Art. 48

2. Gli stabilimenti, depositi e simili di cui la lettera c) dell'art. 2 della Legge 13 maggio 1961, n 469 dovranno dare pieno adempimento alle disposizioni che saranno emanate a seguito delle visite di cui sopra e dovranno inoltre consentire che la preparazione tecnica delle squadre destinate al servizio interno di prevenzione e di estensione degli incendi venga curata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Art. 49

3. I depositi e le industrie pericolose soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi sono determinate come dall'elenco (Allegato C) che forma parte integrante del decreto interministeriale n 1973 del 27.09.1965.
Per i depositi misti di olii minerali e carburanti e di altre sostanze specificatamente trattate nei Regolamenti speciali l'entità complessiva in metri cubi varrà calcolata rapportando le materie in deposito a quelle più pericolose mediante i coefficienti di riduzione stabiliti da tali regolamenti speciali.

Art. 50

4. Sono soggetti inoltre, e soltanto ai fini della sicurezza contro i pericoli d'incendio, a preventiva approvazione da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, tutti i progetti per nuove costruzioni civili ed industriali. Le costruzioni stesse, ad eccezione soltanto di quelle destinate unicamente ad abitazioni civili di altezza inferiore a 24 metri in gronda, ove non vi siano centrali termiche od autorimesse, sono poi soggette, sempre agli stessi fini, anche al collaudo da parte del medesimo Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco prima del rilascio del permesso di abitabilità o di servizio.

Art. 51

5. Le competenti autorità, prima del rilascio o del rinnovo della licenza agli impianti e depositi innanzi specificati, e della licenza di abitabilità o di agibilità alle nuove costruzioni, dovranno richiedere il prescritto nulla osta al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il quale dopo la visita sopralluogo rilascerà un apposito (certificato di prevenzione incendi) dal quale risultino le prescrizioni da osservare e le condizioni di esercizio a cui deve essere sottoposta la concessione della licenza, per quanto riguarda la prevenzione incendi. Quando tra le prescrizioni da osservare vi siano anche particolari lavori da eseguire prima del rilascio o del rinnovo della licenza di esercizio o del permesso di abitabilità, dovrà essere eseguita visita di controllo, per accertare l'esecuzione dei lavori stessi.
Le visite di controllo dovranno altresì essere eseguite con la periodicità stabilita dal Decreto Interministeriale 27 settembre 1965, n 1973 riportato nell'allegato C) del presente Regolamento, nelle autorimesse e negli esercizi che fabbricano, manipolano o detengono in deposito sostanze esplosive od infiammabili di categ. II, e III, delle norme tecniche suggerite dalla Commissione Consultiva per gli esplosivi

e gli infiammabili del Ministero dell'Interno o gas compressi o liquefatti; saranno biennali in tutti gli altri depositi e stabilimenti, tranne che nelle piccole rivendite ove saranno triennali.

Il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco dev'essere esposto, insieme con la licenza di esercizio e presentato ad ogni richiesta degli agenti di P.S. e dei Vigili del Fuoco.

I compensi dovuti al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per le visite di prevenzione incendi di cui alle precedenti disposizioni, dovranno essere versati dagli interessati prima del rilascio del certificato di prevenzione incendi secondo le modalità dettate dal Comando stesso.

Art. 52

Negli stabilimenti, depositi o rivendite di sostanze che presentano pericolo di incendio o di scoppio indicati nell'allegato C) al presente Regolamento, il **"certificato di prevenzione incendi"** rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, deve essere esposto insieme con la licenza di esercizio e presentato ad ogni richiesta degli agenti della forza pubblica dei Vigili del Fuoco.

Art. 53

Chiunque, a qualsiasi titolo, detiene, manipola o trasporta pellicole cinematografiche con supporto in celluloidi deve sottostare alle norme di sicurezza ed alle disposizioni emanate ed emanande del Ministero dell'Interno a sensi dell'art. 28 lettera a) della legge 27 dicembre 1941, n 1570 e della successiva legge 13 maggio 1961, n 469, della legge 26 giugno 1962, n 884 e della legge 8 dicembre 1970, n 996.